



FORMANAGEMENT^{SRL}

formazione per la pubblica amministrazione

info@formanagement.it • www.formanagement.it

**LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA**

docente: Santo FABIANO

2024

18 OTTOBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA**

08 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

15 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

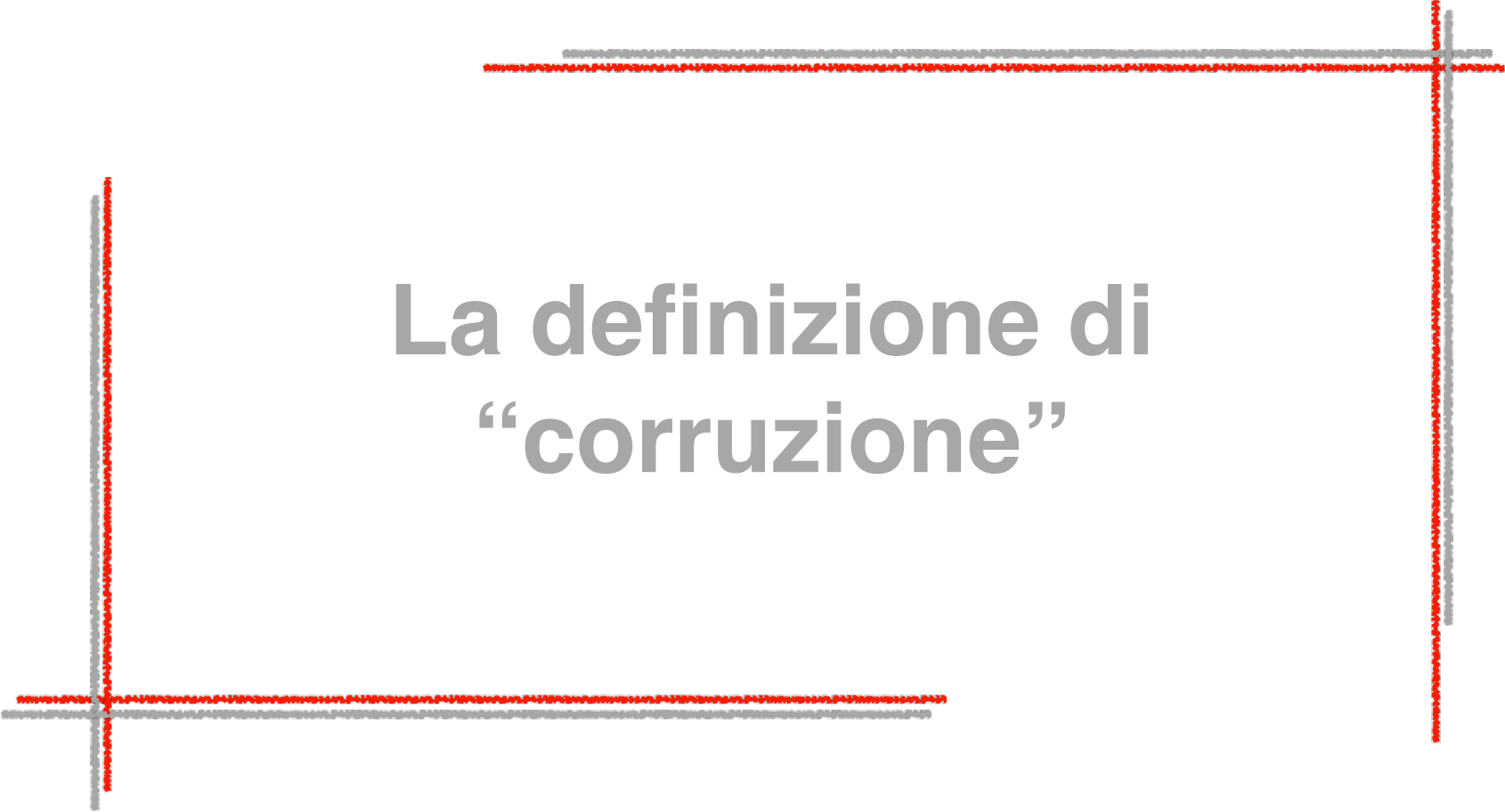
**AGGIORNAMENTI
CODICE DI
COMPORTAMENTO**

22 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**TUTELA DELLA PRIVACY
TRASPARENZA E ACCESSO**

2



La definizione di “corruzione”



Corte di Cassazione

40237 / 2016

La disposizione dell'art. 318 cod. pen. - la cui rubrica recita "Corruzione per l'esercizio della funzione" - rappresenta senza meno una significativa innovazione introdotta con la novella di riforma del 2012, grazie alla quale è stato recepito, a livello di esplicita normazione positiva, il dato di fondo dell'insegnamento giurisprudenziale in materia, così ponendosi termine a mai del tutto sopite polemiche.

[...]

Si disse, segnatamente, ricadere nel reato di corruzione propria **non solo l'accordo illecito contrassegnato dallo scambio tra il denaro o altra utilità**, da un lato, e un ben determinato o determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio, dall'altro, bensì anche **l'accordo avente ad oggetto una pluralità di atti non previamente fissati** e però "determinabili per genus mediante il riferimento alla **sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale**", ovvero i pagamenti compiuti per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale, alla stregua delle funzioni esercitate

13/02/2019, n.13406

Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione la condotta del pubblico ufficiale che riceva danaro o altra utilità in cambio del **generico interessamento alla definizione del procedimento conseguente al mancato pagamento di un'imposta da parte del privato corruttore.**

(In motivazione, la Corte ha precisato che a nulla rileva che il pubblico ufficiale agisca presso **un settore della pubblica amministrazione diverso da quello di appartenenza**, purchè egli possa esercitare su di esso un'ingerenza quantomeno di mero fatto).

667 /2019

Al termine “corruzione” è ormai attribuito un significato più ampio che quello strettamente connesso con il reato previsto e punito dagli articoli 318 e 319 del codice penale. Come osservato da Cass. Pen., Sez. 6, 7 marzo 2018, n. 26025, il Legislatore con la modifica dell’art. 319 c.p. che punisce la così detta corruzione impropria, ha esteso l’area della punibilità, sganciandola da una logica di stretta sinallagmaticità tra la dazione o l’utilità e l’atto d’ufficio. Questo è smaterializzato conducendo alla punibilità di quella che è definita “**vendita della funzione**”.

Verso tale nuova concezione omnicomprensiva del termine e del fenomeno della corruzione vanno le modifiche apportate al sistema giuridico dalla legge n. 190 del 2012, e in particolare: l’introduzione dell’articolo 6 bis della l. 241/1990 ad opera dell’art. 2, comma 41, già ricordata; le modifiche dell’art. articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera del medesimo articolo 2, comma 42 le quali tutte si innestano su un corpus già sostanzialmente predisposto costituito dagli artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013, dall’art. 78 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 e, non ultimo, dall’art. 51 c.p.c.. La tendenza realizza i principi di cui alla citata convenzione (UNCAC), e accettati comunemente dalla dottrina internazionale in materia. Questa definisce, infatti, la corruzione come “**l’abuso di un potere fiduciario per un profitto privato**” a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga. Ed, infatti, la convenzione non è fornita di una definizione di corruzione e distingue al suo interno i concetti di abuso del potere fiduciario come figura generale, nel capitolo II-Misure preventive, mentre lo specifico reato (bribery) è contemplato nel capitolo III- Misure penali e rafforzamento del sistema giuridico.



35927 / 2021

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione è diffusa l'affermazione secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 cod. pen., sono contrari ai doveri d'ufficio non solo gli atti illeciti o illegittimi perché assunti in violazione di norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia", ma anche quelli che, "pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità.

La "**sudditanza**" del pubblico ufficiale al corruttore si tradurrebbe comunque in atti che, **pur formalmente legittimi**, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionale

In altri termini, anche se ogni singolo atto, di per sé considerato, corrisponda ai presupposti normativi - come nel caso in cui il funzionario si adoperi al solo fine di velocizzare la definizione di un procedimento senza tuttavia inficiarne l'esito — l'inquinamento "alla base" della funzione imporrebbe di ritenere integrato il reato di corruzione propria. In tal senso si è ritenuto integrare il reato di cui all'art. 319 cod. pen. il comportamento del dipendente comunale addetto a istruire pratiche relative a gare d'appalto, che abbia percepito da un privato denaro o altre utilità al fine di "velocizzare" la liquidazione di fatture nell'interesse di quest'ultimo, poiché "l'accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d'imparzialità

La nozione di “**conflitto di interessi**” riguarda gli interessi e, dunque, la **tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno**. La nozione non si riferisce, pertanto, a comportamenti ma a **stati** della persona (Cons. Stato, comm. spec., 5 marzo 2019, n. 667).

Tale regola è espressione del **principio generale di imparzialità** di cui all'art. 97 Cost., il quale impone che *«le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della **regola dell'equidistanza** da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico»* (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

L'interesse è, dal lato dei cittadini, “**sostanziale**” *«perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza»*; dal lato della pubblica amministrazione “**immateriale**”, *«perché **tutela anche l'immagine imparziale del potere pubblico**»* (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).

Interferenza nel processo decisionale che compromette le priorità dei valori di riferimento

La definizione del dizionario

a. Il corrompersi, l'essere corrotto, nel senso di decomposizione, disfacimento, putrefazione e sim.: *c. dell'aria, delle acque; la c. de' cadavere; io veggio l'acqua, io veggio il foco, L'aere e la terra e tutte lor misture Venire a c., e durar poco* (Dante); *mossi ... da tema che la c. de' morti non gli offendesse* (Boccaccio).

b. Il guastarsi, il degenerare: *c. di una lingua* (espressione frequente nell'uso dei puristi); più spesso in senso morale, depravazione *c. dei costumi; la c. dei giovani, della società; la c. della classe politica; vivere in mezzo alla corruzione.*

c. ant. Contagio: *gran c. di vaiuolo, che fu in Firenze* (G. Villani).

2. In senso attivo, l'opera di chi induce altri al male. In partic., nel linguaggio giur.: *c. di minorenne*, delitto consistente nel compiere atti di libidine su persona o in presenza di persona minore di sedici anni, o nell'indurre una persona minore di sedici anni a commettere atti di libidine; *c. di pubblico ufficiale*, delitto contro la pubblica amministrazione consistente nel dare o promettere denaro o altri vantaggi a un pubblico ufficiale perché egli ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri di ufficio (*c. propria*), oppure perché compia un atto del suo ufficio (*c. impropria*).

L'effetto della "corruzione" è il disfacimento di ciò che tiene unito.
Nella pubblica amministrazione ciò consiste nella "fiducia" sul perseguimento dell'interesse pubblico

La corruzione nel codice civile



Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, **sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

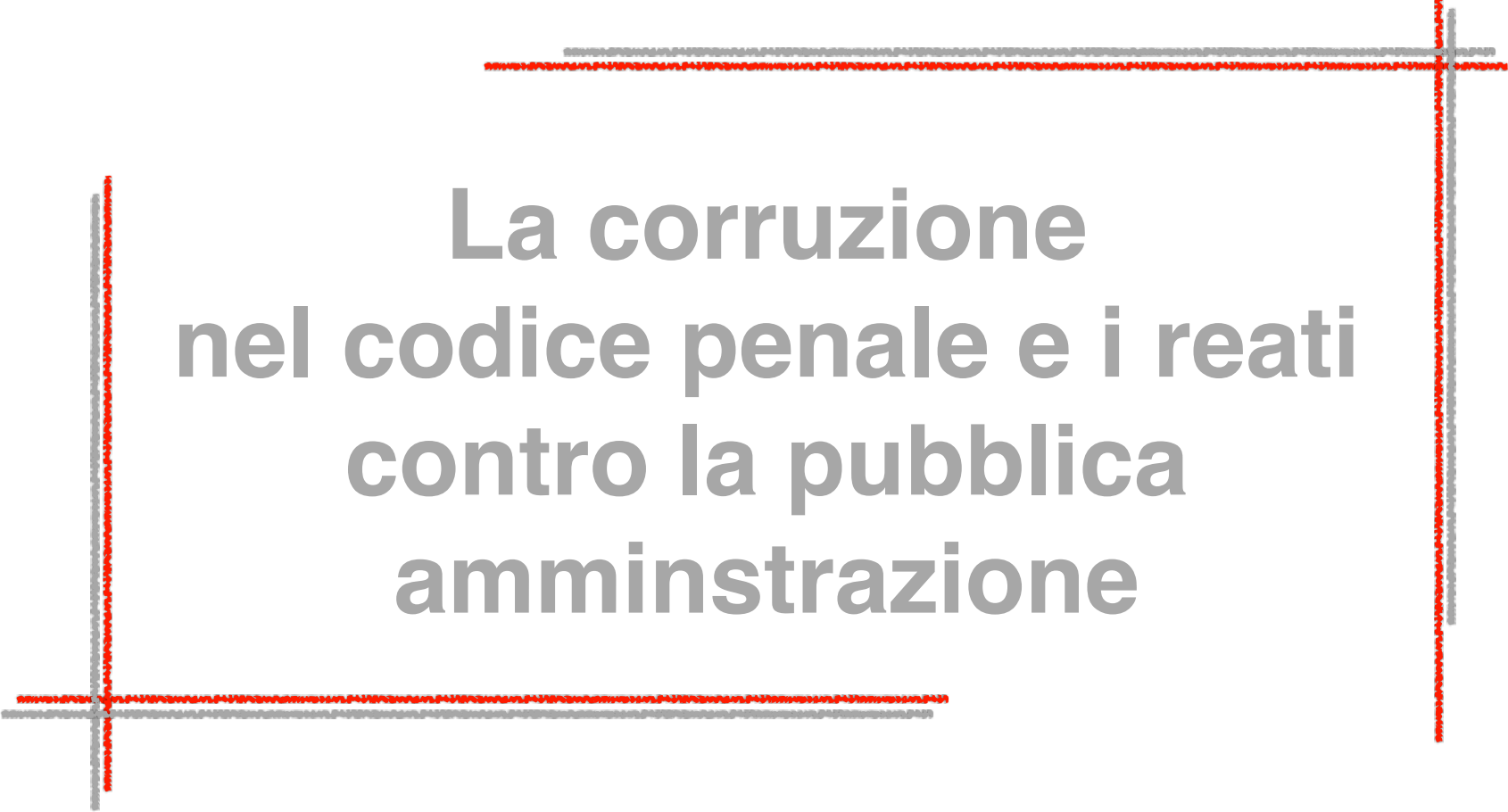
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3)).

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo in vigore dal 19/04/1942 e successivamente modificato con:

- Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 15
- Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 Articolo 37
- Legge del 06/11/2012 n. 190 Articolo 1
- Decreto legislativo del 29/10/2016 n.



La corruzione nel codice penale e i reati contro la pubblica amministrazione

Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali **esercitano** una **pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da **atti autoritativi**, e caratterizzata dalla **formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione** o dal suo svolgersi per mezzo di poteri **autoritativi** o **certificativi**

*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro **posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99)***

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**.

Per pubblico servizio deve intendersi un'**attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione** dello svolgimento di **semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale**.

*"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma **giuridica dell'ente** e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno **il rapporto di lavoro subordinato** con l'organismo datore di lavoro" (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011)*

Articolo 314

Peculato

Titolo II
Dei delitti contro la pubblica
amministrazione

Capo I - dei delitti dei pubblici ufficiali...

versione precedente

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso** di denaro o di altra cosa mobile, **appartenente alla pubblica amministrazione**, se ne appropriava ovvero la **distrae a profitto proprio o di altri**, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La condotta importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea.

versione attuale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la **disponibilità** di denaro o di altra cosa mobile **altrui**, se ne appropriava, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
(1)
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Articolo 314-bis

Titolo II
Dei delitti contro la pubblica
amministrazione

Capo I - dei delitti dei pubblici
ufficiali

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li **destina ad un uso diverso** da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente **procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.». **La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000**

Articolo aggiunto con il DL 92/2024, articolo 9, comma 1

Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo **ottenuto** dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, **sovvenzioni o finanziamenti** destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, **non li destina alle predette finalità**, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316-ter

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Titolo II
Dei delitti contro la pubblica
amministrazione

Capo I - dei delitti dei pubblici
ufficiali...

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di **dichiarazioni o di documenti falsi** o attestanti cose non vere, ovvero mediante **l'omissione di informazioni dovute**, consegue **indebitamente**, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri**

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(*) modificato dalla legge 3/2019

Concussione

versione precedente

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** o ~~induce~~ taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da **quattro** a dodici anni.

versione attuale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.



Corte di Cassazione VI Pen. 38863/2021

Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319- quater cod. pen., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un **abuso costrittivo** del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una **grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario** che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e che si distingue dal **delitto di induzione indebita**, la cui condotta si configura come **persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale** con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, **abusando** della sua qualità o dei suoi poteri, **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni **ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.**

- Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177)
- [ha disposto \(con l'art. 1, comma 1, lettera c\)\) la modifica dell'art. 319-quater, comma 2.](#)

versione precedente

Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per **compiere un atto del suo ufficio**, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

versione attuale

Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per **l'esercizio delle sue funzioni** o dei suoi **poteri**, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

In vigore dal 1/7/1931

Modificato da

- Legge del 06/11/2012 n. 190 Articolo 1

- Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 1

- Legge del 09/01/2019 n. 3 Articolo 1

Articolo 319

Codice penale

Capo I - dei delitti

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per **omettere o ritardare** o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un **atto contrario** ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.



Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente **non chiede, né sollecita**, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente **non accetta**, per sé o per altri, regali o altre utilità, **salvo** quelli **d'uso** di modico valore effettuati **occasionalmente** nell'ambito delle normali **relazioni di cortesia** e nell'ambito delle **consuetudini internazionali**. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, **neanche di modico valore a titolo di corrispettivo** per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, **a 150 euro**, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto **colposa**, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. **Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.



Cassazione Penale VI - 4116/2022

I due commi del citato articolo descrivono, infatti, **due distinte ipotesi di reato**. Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo. Il secondo comma punisce il pubblico ufficiale che, fuori dei casi precedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Nella prima ipotesi, in ragione dell'incidenza degli atti su materie specifiche (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità), il mancato sollecito compimento dell'atto entro il più breve tempo possibile (ovvero "senza ritardo") poiché incide su beni di valore primario, integra di per sé il reato, la cui consumazione coincide con la omissione del provvedimento dovuto in assenza di giustificazioni.

Nella seconda ipotesi, oltre a prevedersi un ambito operativo residuale rispetto al primo comma ("Fuori dei casi previsti dal primo comma"), ai fini della integrazione della fattispecie, è necessario il concorso di due condotte omissive costituite dalla mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta



Cassazione Penale VI - 4116/2022

Si tratta pertanto di due ipotesi autonome e del tutto distinte tra loro, sicchè è evidente che nei casi di cui al primo comma non assume rilevanza la richiesta della parte interessata al compimento dell'atto, atteso che anche la semplice inerzia rispetto ad una attività che per legge deve essere compiuta senza ritardo, può integrare l'indebito rifiuto che è pacificamente configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, ritardando il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (vedi, Sez. 6, n.10051 del 20/11/2012, Nolè, Rv. 255717).

Traffico di influenze illecite

Capo I - dei delitti dei **privati**
contro la pubblica
amministrazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale** o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, **indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica**, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, **ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita**, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, **deve essere compiuto senza ritardo**, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla **richiesta** di chi vi abbia interesse **non compie l'atto del suo ufficio e non risponde** per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.



Il contesto organizzativo

Le condizioni favorevoli alla corruzione

C'è il rischio che la corruzione divenga una sorta di "materia di studio" o di ambito di competenza il cui contrasto determini una sorta di professione. O persino di argomento a sostegno di iniziative e prescrizioni che vengono attivate indipendentemente dalla loro effettiva efficacia e delle conseguenze che la loro applicazione possa

comportare sull'efficacia e sulla funzionalità dell'azione amministrativa.

In verità il terreno più favorevole all'insorgere della cultura corruttiva è il disprezzo verso le norme e la promozione di comportamenti sbrigativi, orientati al conseguimento di finalità pratiche.

E' proprio la contrapposizione tra la cultura del risultato rispetto a quella dell'adempimento che fornisce argomenti a sostegno della deviazione.

Ciò evidenzia la necessità che la prevenzione della corruzione si fondi sulla semplificazione legislativa, sulla razionalizzazione degli adempimenti e sull'attenzione al risultato, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

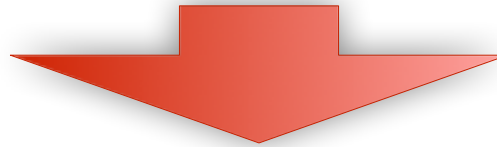
Che cosa favorisce la corruzione

- ◆ La mancanza di valori condivisi
- ◆ La mancanza di indirizzi comuni
- ◆ Il mancato funzionamento
- ◆ La proliferazione di prescrizioni e scadenze irrazionali
- ◆ L'incertezza e la ridondanza normativa
- ◆ I conflitti tra le istituzioni
- ◆ Il formalismo eccessivo e irresponsabile
- ◆ L'inadeguatezza degli strumenti sanzionatori
- ◆ L'indisponibilità al dialogo e al confronto tra le istituzioni
- ◆ L'assenza di trasparenza

I presupposti e le conseguenze della corruzione

Che cosa la favorisce

- Disinteresse per le finalità istituzionali
- Disattenzione rispetto alle regole
- Orientamento al **pragmatismo dell'interesse personale**
- Deterioramento del legame che si fonda sui **valori condivisi**

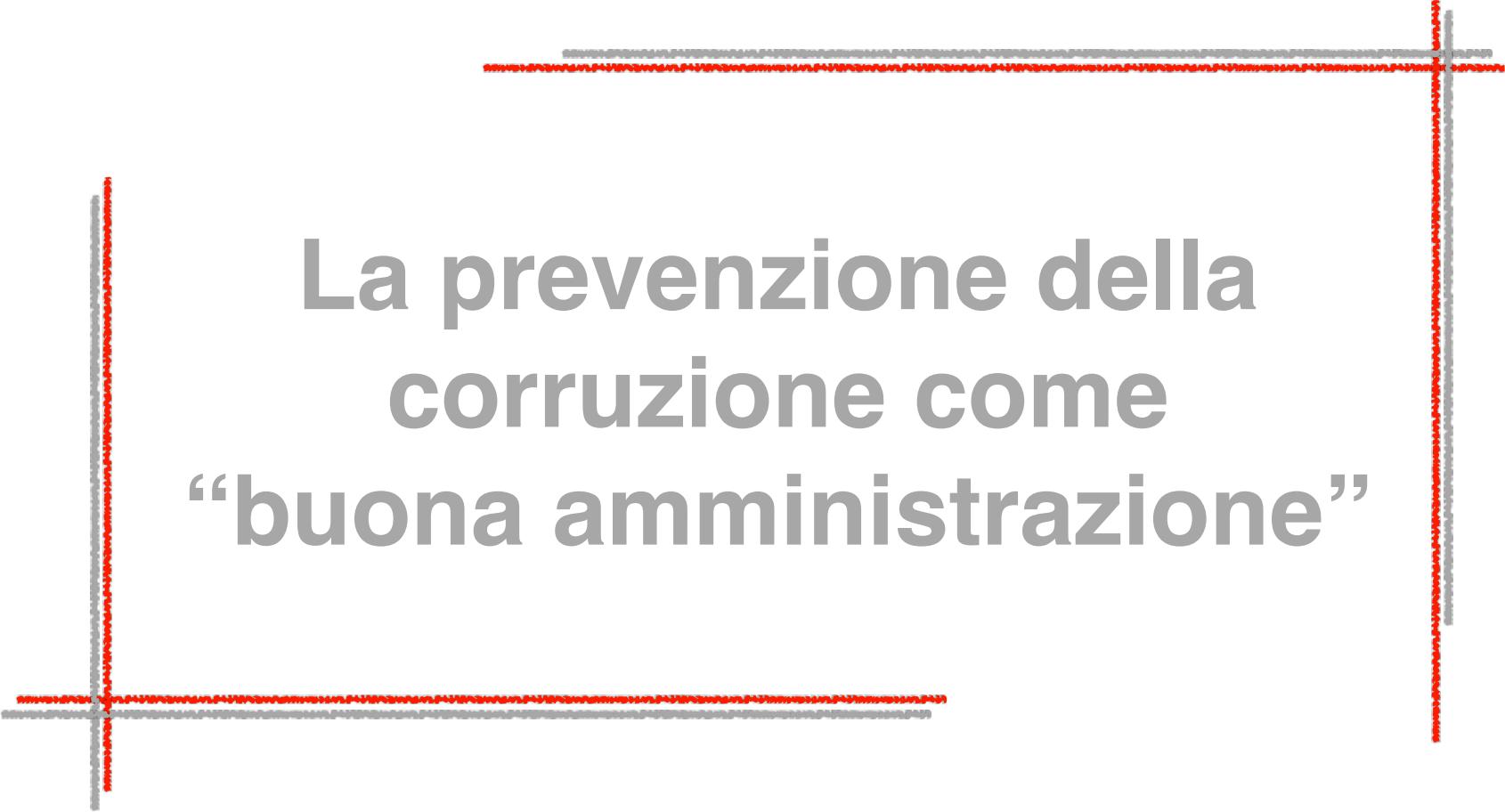


Quali sono le conseguenze

- Sostituzione della “**stima**” con “**l'interesse**”
- Ridefinizione delle **priorità** sulla base di **vantaggi**
- Indisponibilità all'integrazione organizzativa
- Disprezzo per le **regole**

Che cosa contrasta la corruzione

- ◆ Rispetto dei diritti in modo diretto e tempestivo
- ◆ Funzionamento dell'ente
- ◆ Prescrizioni sostenibili che non compromettano il perseguimento del risultato
- ◆ Comportamenti etici ed equilibrati da parte dei vertici
- ◆ Cooperazione e la condivisione delle decisioni
- ◆ Chiarezza delle disposizioni
- ◆ Eticità nell'applicazione delle sanzioni
- ◆ Credibilità dei vertici e dei controllori



La prevenzione della corruzione come “buona amministrazione”

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 97.

...

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione**.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al **servizio esclusivo della Nazione**.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi

Aggiornato con le modifiche introdotte dal DL 76/2020

Art. 1

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i **fini** determinati dalla **legge** ed è retta da **criteri** di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di **atti di natura non autoritativa**, agisce secondo le norme di **diritto privato** salvo che la legge disponga diversamente.

La rubrica dell'articolo, i termini "di pubblicità e trasparenza", così come i principi dell'ordinamento comunitario sono stati aggiunti con la legge 15/2005

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il termine "imparzialità"

Comma aggiunto dalla legge 15/2005

Principi generali dell'attività amministrativa

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1-ter. I soggetti **privati** preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, **con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (*)**.

i “criteri” sono stati aggiunti con la legge 69/2009

(*) periodo aggiunto dalla legge 15/2005 e integrato dalla legge 190/2012

2. La pubblica amministrazione **non può aggravare** il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede**

(**) comma aggiunto dalla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020

Motivazione del provvedimento

1. **Ogni provvedimento amministrativo**, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la **decisione** dell'amministrazione, in relazione alle **risultanze dell'istruttoria**.
2. La motivazione non è richiesta per gli **atti normativi** e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da **altro atto** dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere **indicato** e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al **destinatario** devono essere indicati il **termine e l'autorità cui è possibile ricorrere**

- l'intento corruttivo è quello di orientare l'azione amministrativa verso fini "diversi" rispetto all'interesse pubblico
- l'azione amministrativa, perché sia valida, deve essere finalizzata al perseguimento "esclusivo" dell'interesse pubblico, sia nei fini (il "risultato") che nelle modalità (la scelta di "chi" e di "come").
- l'ambito di presidio a tutela della correttezza dell'azione amministrativa è la "motivazione" dell'atto

- **(perché)** ciò che ha determinato l'adozione del provvedimento (istanza, norma, atto di indirizzo, ecc)
- **l'interesse pubblico** che attribuisce valore al punto precedente
- **Il riferimento agli atti precedenti**
- **la competenza a provvedere**
- **la normativa** che prescrive criteri e presupposti, modalità di azione, di scelta e quantificazione dei valori
- Eventuali **deroghe** alle norme
- **eventuali interessi manifestati**
- il processo decisionale che descrive i criteri di selezione e le **decisioni adottate**
- **Attestazione dell'imparzialità**

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«**Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi).** - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che **non sia mero atto di indirizzo** deve essere **richiesto** il parere, in ordine alla **sola regolarità tecnica**, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti **riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente**, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, **nella fase preventiva** della formazione dell'atto, **da ogni responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il **rilascio del parere** di regolarità tecnica **attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di **revisione aziendale** e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario**, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

...

Le check list come misura di prevenzione

- ◆ Correttezza e completezza degli elementi essenziali del provvedimento
- ◆ Richiamo alle prescrizioni specifiche richieste dal tipo di procedimento
- ◆ Effettuazione delle verifiche propedeutiche all'assunzione della decisione
- ◆ Verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
- ◆ Puntuale definizione della prestazione e di eventuali misure in caso di inadempimento
- ◆ Rispetto degli adempimenti di natura contabile
- ◆ Rispetto degli obblighi di pubblicazione
- ◆ Rispetto di misure generali e specifiche di prevenzione

Check list Affidamento servizi lavori e forniture

elementi essenziali dell'atto	regolare	irregolare	non presente
numero dell'atto	☐	☐	☐
data dell'atto	☐	☐	☐
completezza dell'oggetto	☐	☐	☐
responsabile dell'atto	☐	☐	☐
<u>indicazione del RUP</u>	☐	☐	☐
motivazione			
regolare	irregolare	non presente	
<u>riferimento all'atto di impulso</u>	☐	☐	☐
riferimento ad atti di indirizzo	☐	☐	☐
competenza a provvedere	☐	☐	☐
esplicitazione dell'interesse pubblico	☐	☐	☐
completezza dei riferimenti normativi	☐	☐	☐
<u>modalità di scelta del contraente</u>	☐	☐	☐
indicazione dell'aggiudicatario	☐	☐	☐
riferimento Centrale di committenza	☐	☐	☐
adempimenti consip / MEPA	☐	☐	☐
prescrizioni Codice degli appalti			
regolare	irregolare	non presente	
indicazione del CIG	☐	☐	☐
indicazione del CUP	☐	☐	☐
clausola tracciabilità	☐	☐	☐
DURC	☐	☐	☐
Requisiti affidatario	☐	☐	☐
prescrizioni contabili			
regolare	irregolare	non presente	
<u>capitolo di spesa</u>	☐	☐	☐
importo da impegnare	☐	☐	☐
piano dei pagamenti	☐	☐	☐
visto contabile	☐	☐	☐

Check list Affidamento servizi lavori e forniture



trasparenza e anticorruzione	regolare
trasparenza amministrativa	☐
clausole di estensione del codice di comportamento	☐
prescrizioni relative ai conflitti di interesse	☐
affidamento in proroga	☐
applicazione del principio di rotazione	☐
altri obblighi e prescrizioni	regolare
clausole di garanzia	☐
prescrizioni antimafia	☐
protocolli di legalità	☐
indicazione delle modalità di ricorso	☐

Check list Atto di liquidazione

elementi essenziali dell'atto		regolare	irregolare	non presente
	numero dell'atto	☐	☐	☐
	data dell'atto	☐	☐	☐
	oggetto	☐	☐	☐
	funzionario che adotta l'atto	☐	☐	☐
motivazione		regolare	irregolare	non presente
	riferimento all'obbligazione	☐	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐	☐
	atti di indirizzo	☐	☐	☐
	verifica di regolare esecuzione	☐	☐	☐
	indicazione del CIG	☐	☐	☐
verifiche sul soggetto destinatario		regolare	irregolare	non presente
	destinatario	☐	☐	☐
	verifica regolarità del destinatario	☐	☐	☐
	tracciabilità	☐	☐	☐
riferimenti contabili		regolare	irregolare	non presente
	capitolo di spesa	☐	☐	☐
	riferimento alla determinazione di impegno spesa	☐	☐	☐
	piano dei pagamenti	☐	☐	☐
	sto di regolarità contabile	☐	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare	non presente
	assolvimento degli obblighi di pubblicità	☐	☐	☐

Check list Incarico professionale

elementi essenziali dell'atto		regolare	irregolare
	numero dell'atto	☐	☐
	data dell'atto	☐	☐
	oggetto	☐	☐
	responsabile del procedimento	☐	☐
	indicazione del CIG	☐	☐
motivazione		regolare	irregolare
	riferimento al fabbisogno/motivazione	☐	☐
	riferimento ad atti di indirizzo	☐	☐
	possesso dei requisiti	☐	☐
	riferimenti normativi	☐	☐
	predefinizione criteri	☐	☐
	indicazione delle modalità di selezione	☐	☐
verifica dei requisiti e assenza di vincoli		regolare	irregolare
	verifica assenza di professionalità all'interno dell'ente	☐	☐
	verifica del rispetto dei limiti di spesa	☐	☐
	parere preventivo collegio revisori	☐	☐
	rispetto dei vincoli assunzionali	☐	☐
	trasmissione alla Corte dei Conti	☐	☐
trasparenza e anticorruzione		regolare	irregolare
	verifica delle condizioni di conferibilità dell'incarico	☐	☐
	verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico	☐	☐
	clausole di estensione del codice	☐	☐
	verifica assenza di conflitti di interesse	☐	☐

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

*Disposizioni per la **prevenzione** e la **repressione** della
corruzione e **dell'illegalità** nella pubblica amministrazione*

pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 13 novembre 2012

- ◆ istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione
- ◆ Adozione di un Piano nazionale anticorruzione
- ◆ obbligo di designare un responsabile per la prevenzione della corruzione, all'interno di ciascuna amministrazione pubblica
- ◆ obbligo, per ciascuna amministrazione, di predisporre un Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- ◆ obbligo di assicurare "livelli essenziali" di trasparenza
- ◆ obbligo di pubblicazione e trasmissione all'AVCP degli elenchi degli appalti pubblici

Le modifiche alle disposizioni normative



modifica o integra

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di Governo

Decreto legislativo 33/2013

Riordino della trasparenza amministrativa

D.P.R. 62 /2013

codice di comportamento dei dipendenti
pubblici

Decreto legislativo 39/2013

Incompatibilità e inconferibilità

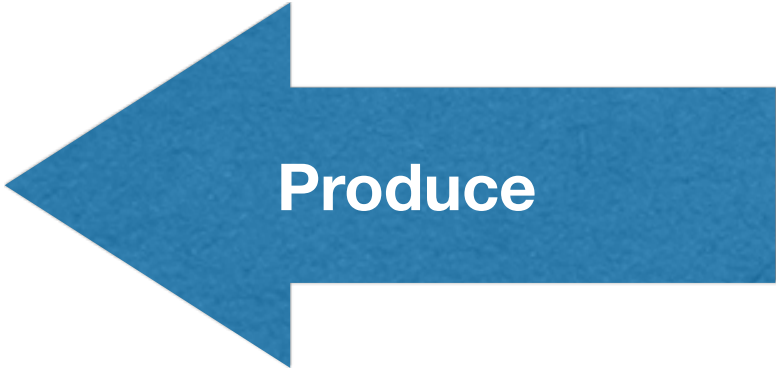
codice penale

decreto legislativo 165/2001

testo unico pubblico impiego

legge 241/ 1990

procedimento amministrativo



Produce

II PTPCT

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Art. 6

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto
2021, n. 113

Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la **qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso**, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti**, entro il **31 gennaio** di ogni anno adottano il **Piano integrato di attività e organizzazione**, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Struttura del PTPC



Misura di prevenzione

Insieme di prescrizioni e adempimenti predefiniti e finalizzati a contenere la possibile manifestazione di un rischio

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure (si rinvia al riguardo all'Allegato 1, § 5. Trattamento del rischio).

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi:

- “**generali**” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul **sistema complessivo** della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente;
- “**specifiche**” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben **contestualizzate** rispetto all'amministrazione di riferimento.

-

1

**Misure e prescrizioni da adottare in
caso di condanna non definitiva**



Art. 35-bis (*)

decreto legislativo
165/2001

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i **reati** previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) **non possono** fare parte, anche con compiti di segreteria, di **commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**;

b) **non possono** essere **assegnati**, **anche** con **funzioni direttive**, agli uffici preposti alla **gestione delle risorse finanziarie**, all'**acquisizione di beni, servizi e forniture**, nonché alla **concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati**;

c) **non possono** fare parte delle **commissioni per la scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(*) Articolo aggiunto dall'art.1, comma 46 della legge 190/2012

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

2. Nomina del responsabile del procedimento

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale **del dirigente o di altro soggetto** responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2.2. **Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.**

2.3. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. **Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001,** stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

Le limitazioni previste nell'articolo 35-bis si estendono anche ai RUP

All'atto della nomina della Commissione giudicatrice, il prof. xxx xxx risultava essere stato condannato alla pena di 8 mesi di arresto e al pagamento di un'ammenda di 20.000 euro con sentenza del 4 dicembre 2014 (in quanto nel 2010, nella qualità di Sindaco del Comune di P. P., ebbe a rilasciare un'autorizzazione per la realizzazione di un alloggio abitativo temporaneo a soggetti che, secondo l'accusa non avevano titolo per ottenerla).

Non c'è dubbio, quindi, che il prof. Xxx non fosse in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento sopra richiamata.

Nessun dubbio può poi residuare sulla (non) necessità che la condanna debba essere definitiva per radicare la imposta incompatibilità, ove si consideri l'inequivoco disposto di cui all'art.35-bis comma 1, lettera A) del D.lgs. 165/2001 (richiamato nell'epigrafe del secondo motivo di ricorso), titolato "prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", cui il bando di concorso deve conformarsi, che, nel prescrivere l'incompatibilità alla partecipazione a "commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi" (cfr. comma 1, lett a)), estende la disposizione a "coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale", in cui è compreso il reato (abuso d'ufficio) per il quale è stato condannato il prof. xxxx.

Il richiamato art. 35-bis configura invero una nuova fattispecie di incompatibilità intesa a prevenire il discredito altrimenti derivante alla P.A. dall'affidamento di incarichi a dipendenti che, a vario titolo, in passato, abbiano commesso (o siano sospettati) d'infedeltà.

Quanto all'anticipazione degli effetti a seguito della sola condanna non definitiva, ritiene il Collegio che la stessa sia giustificata alla luce del bilanciamento tra le immediate esigenze di tutela (formale e sostanziale) della funzione amministrativa, di immediata evidenza, e il sacrificio (limitato) imposto agli interessati.

Né rileva che la condanna (non definitiva) sia sospesa, giacché l'incompatibilità trova il proprio spazio applicativo privilegiato proprio nel caso di inefficacia delle sanzioni penali, anche accessorie.

La illegittimità della nomina del presidente comporta l'illegittima composizione della commissione che inficia la legittimità di tutti gli atti a valle, come impugnati dai ricorrenti.

i delitti contro la pubblica amministrazione

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

- Articolo 314. **Peculato**
- Articolo 315. Malversazione a danno di privati
- Articolo 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato
- Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Articolo 317. **Concussione**
- Articolo 317 bis. Pene accessorie
- Articolo 318. **Corruzione per l'esercizio della funzione**
- Articolo 319. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**
- Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Articolo 322. Istigazione alla corruzione
- ~~○ Articolo 323. **Abuso d'ufficio**~~
- Articolo 324. **Interesse privato in atti di ufficio**
- Articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
- Articolo 326. **Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio**
- Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- Articolo 328. **Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**
- Articolo 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- Articolo 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- Articolo 331. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Articolo 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- Articolo 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro



**Casi nei quali alla condanna consegue
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.**

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma*, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis**, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies***, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(*) peculato (**) traffico di influenze illecite (***) omessa bonifica

Fattispecie richiamate 1/3

TITOLO II - CAPO I - delitti contro la pubblica amministrazione

- ▶ Art. 314 c.p. peculato
- ▶ Art. 316 - bis c.p. malversazione a danno dello Stato
- ▶ Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- ▶ Art. 317 c.p. Concussione.
- ▶ Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.
- ▶ Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- ▶ Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.
- ▶ Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- ▶ Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- ▶ Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.
- ▶ Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Fattispecie richiamate 2/3

Capo III - delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

- ▶ Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.
- ▶ Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.
- ▶ Art. 355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
- ▶ Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Titolo V - delitti contro l'ordine pubblico

- ▶ Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.
- ▶ Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Fattispecie richiamate 2/3

Titolo VI-BIS - delitti contro l'ambiente

- ▶ Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- ▶ Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- ▶ Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
- ▶ Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo.
- ▶ Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Capo II - delitti contro il patrimonio mediante frode

- ▶ Art. 640 c.p. Truffa.
- ▶ Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- ▶ Art. 644 c.p. Usura.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Articolo 483

Codice penale

Capo I - dei delitti

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2

**Misure da adottare
in caso di rinvio a giudizio**

Art. 3.

LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio

1. **Salva l'applicazione della sospensione dal servizio** in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, **quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio** per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter **319- quater** e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, l'amministrazione di appartenenza lo **trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.** L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al **trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente** da quello già svolto dal dipendente, in presenza di **evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio** in considerazione del **discredito** che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

314 - peculato
317- concussione
318 - corruzione per esercizio della funzione
319 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter - corruzione in atti giudiziari
319-quater induzione indebita...
320 - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

3

Rotazione straordinaria

Articolo 16

Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

decreto legislativo
165/2001

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti **compiti e poteri**:

[...]

l-quater provvedono al **monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.**

Dal PNA 2019

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), **ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva"**.

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Art. 129.

Informazioni sull'azione penale

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Quando esercita **l'azione penale** nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia **dell'imputazione**. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

....

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un **danno per l'erario**, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la **corte dei conti**, dando notizia della imputazione. **Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione***.

(*) così modificato dall'art. 7 della legge 69/2015

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Elenco dei reati richiamati

317 - concussione

318 – corruzione per l'esercizio della funzione

319 – corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

319-bis – circostanze aggravanti

319-ter – corruzione in atti giudiziari

319-quater – induzione indebita a dare o promettere utilità

320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

321 – Pene per il corruttore

322 – Istigazione alla corruzione

322-bis – Peculato, concussione, induzione indebita ... per i membri del Parlamento Europeo...

346-bis – Traffico di influenze illecite

353 – Turbata libertà degli incanti

353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

4

**Rispetto degli obblighi di
comportamento**

Art. 54. Codice di comportamento

decreto legislativo 165/2001
(articolo modificato dalla legge
190/2012)

3. La **violazione dei doveri** contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di **responsabilità disciplinare**. La violazione dei **doveri** è altresì rilevante ai fini della **responsabilità civile, amministrativa e contabile** ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla **violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti**. **Violazioni gravi o reiterate** del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo **55-quater, comma 1**.

Ambito di applicazione

3. **Le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 **estendono**, per quanto **compatibili**, gli **obblighi di condotta** previsti dal presente codice a: tutti i **collaboratori** o **consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai **titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione** delle autorità politiche, nonché nei confronti dei **collaboratori a qualsiasi titolo di imprese** fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite **disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza** del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

5

Conflitto di interessi

1. Il **dipendente** si astiene dal **partecipare** all'adozione di **decisioni** o ad **attività** che possano coinvolgere **interessi** propri, ovvero di suoi **parenti**, **affini** entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di **frequentazione abituale**, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia **causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi**, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di **enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente**. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano **gravi ragioni di convenienza**. **Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.**

Conflitto di interessi

Articolo 42 del dlgs 50/2016

2. Si ha conflitto d'interesse quando il **personale** di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, **anche per conto** della stazione appaltante, **interviene nello svolgimento della procedura** di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni **o può influenzarne**, in qualsiasi modo, il **risultato**, ha, direttamente o indirettamente, un **interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere **percepito** come una **minaccia alla sua imparzialità e indipendenza** nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste **dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.**

1. Si ha conflitto di interessi quando un **soggetto** che, a qualsiasi titolo, **interviene con compiti funzionali** nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni **e ne può influenzare**, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale **che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con **il principio della fiducia** e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, **la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto** sulla base di **presupposti specifici e documentati** e deve riferirsi a **interessi effettivi**, la cui **soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.**

6

**Conferibilità e compatibilità
degli incarichi di vertice**



Definizioni

g) per «**inconferibilità**», la **preclusione**, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato **condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale**, a coloro che abbiano svolto **incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato** regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati **componenti di organi di indirizzo politico**;

h) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;



Incarichi extraistituzionali

Art. 53

decreto legislativo 165/2001

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. **Resta ferma** per tutti i dipendenti pubblici la **disciplina delle incompatibilità** dettata dagli **articoli 60 e seguenti** del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista **dall'articolo 23-bis*** del presente decreto, nonché, per i **rapporti di lavoro a tempo parziale**, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Criteri generali in materia di incarichi vietati
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

24 luglio 2013

IL CONFLITTO DI INTERESSI

- 1. Gli incarichi che si svolgono a favore di **soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso** comunque denominati, anche in forma tacita.
- 2. Gli **incarichi** che si svolgono a favore di soggetti **fornitori di beni o servizi per l'amministrazione**, relativamente a quei dipendenti delle **strutture** che partecipano a qualunque titolo **all'individuazione del fornitore**.
- 3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti **privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione**, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

- Gli incarichi che si svolgono a favore **di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo** in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
- Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge **funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie**, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
- Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare **nocumento all'immagine dell'amministrazione**, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

- Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
- Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
- In generale, tutti gli incarichi che presentano **un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico** o che **possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite** al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

- 1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che **interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.**

PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

- 2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
- 3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO

- 4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando **mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio**, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
- 5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996).
- 6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-*bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

8

Pantouflage



Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

16-ter. I **dipendenti** che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali** per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, **non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego**, attività lavorativa o professionale presso i **soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri**. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono **nulli** ed è fatto **divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni** con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (*)

(*) aggiunto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

9

Patti di integrità

Art. 83-bis

Protocolli di legalità

DECRETO LEGISLATIVO
6 settembre 2011, n. 159

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, **per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata**, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali ((e con le organizzazioni sindacali)), e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

I patti di integrità

legge 190/2012

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei **protocolli di legalità** o nei **patti di integrità** costituisce causa di **esclusione dalla gara**.

10

Formazione

La formazione

PNA 2019

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT (cfr. Parte II, § 4.).

La l. 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di ¹⁰⁰ corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). La stessa legge dispone che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi siano predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11).

I RPCT, i cui obblighi sulla formazione discendono dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l'organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi.

11

Rotazione ordinaria

ALLEGATO 2

La rotazione “ordinaria” del personale

Vincoli soggettivi

Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, l'identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione, tra i quali: a) individuazione degli uffici; b) la periodicità; c) le caratteristiche.

Sui citati criteri va attuata la preventiva informativa sindacale che va indirizzata all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi. Ciò non comporta un'apertura di una fase di negoziazione in materia.

Vincoli oggettivi

La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

5. Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

5. Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione

A titolo esemplificativo:

- potrebbero essere rafforzate le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- potrebbe essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- potrebbe essere programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- si potrebbe prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- si potrebbe realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi).

12

La trasparenza amministrativa

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

13

WHISTLEBLOWING

DECRETO LEGISLATIVO

10 marzo 2023, n. 24

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione** e recante disposizioni riguardanti la **protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali***

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023

Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano **segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce** all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).